

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 19 maggio 2009 n. 6200 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 76 L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è dell'8.5 per cento dell'utile netto.

Art. 79 L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è dell'8.5 per cento dell'utile netto.

Imposta
sull'utile delle
persone giuridiche;
supplemento
d'imposta
comunale 2010
e 2011

Art. 34ab1 (nuovo) In deroga all'articolo 276 capoverso 2 per le persone giuridiche e per i periodi fiscali 2010 e 2011, per il calcolo dell'imposta cantonale base, il Municipio ha la facoltà di aumentare di 0.5 punti percentuali l'aliquota dell'imposta sull'utile di cui agli articoli 76 e 79. La decisione deve essere adottata al più tardi con la decisione che determina il moltiplicatore d'imposta dei due periodi fiscali interessati.

II. Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Bellinzona, 3 giugno 2009

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **R. Calastri**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 4 giugno 2009 n. 98)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 9 giugno 2009

Scadenza del termine di referendum: 24 luglio 2009